

Prot. n. L141/RNS
Bologna, 03 novembre 2020

Oggetto:

Emergenza Epidemiologica da COVID – 19: decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 - Ulteriori novità.

Sommario

Con il decreto “Ristori”, oltre alla proroga degli ammortizzatori sociali, vengono disciplinate ulteriori misure di sostegno alle attività maggiormente penalizzate dalle ultime restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19, tra le quali: 1) sospensione contributi, 2) reddito di emergenza, 3) indennità ai lavoratori sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali, 4) esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, 5) disposizioni a favore dei lavoratori sportivi, 6) misure a sostegno della famiglia.

Facendo seguito a quanto illustrato nella Circolare RNS L139 – del 30 ottobre 2020 dello scrivente Ufficio, vediamo le ulteriori novità introdotte dal Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Art. 13 - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

L’art. 13 del decreto in esame, per le aziende interessate dalle limitazioni disposte dal DPCM del 24 ottobre 2020, individuate dall’allegato 1 del medesimo decreto, prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (l.n.a.i.l.) dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

Rientrano in tale sospensione, a titolo di esempio, **ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie per i quali il D.P.C.M. ha imposto l’apertura tra le ore 5.00 e le ore 18.00, nonché di palestre, piscine, centri benessere, centri termali** per i quali è stata prevista la sospensione dell’attività.

A tal fine l’Agenzia delle entrate comunicherà all’I.n.p.s. ed all’I.n.a.i.l. i codici Ateco identificativi delle specifiche attività, per una corretta identificazione dei datori di lavoro che hanno titolo di avvalersi della sospensione in esame.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Dispone il presente articolo, infine, che la sospensione contributiva in esame è un beneficio attribuito in coerenza con la normativa vigente dell’Unione europea in materia di aiuti di stato.

Art. 14 - Nuove misure in materia di Reddito di emergenza

Ai sensi di tale disposizione viene stabilito che, ai nuclei familiari che siano già percettori della quota di Reddito di Emergenza di cui all’art. 23, comma 1⁽¹⁾, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con

⁽¹⁾ “Ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui al comma 5 del medesimo articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;



modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, viene riconosciuta la medesima quota anche con riferimento al mese di **novembre e dicembre 2020**.

Il comma 2 dell'articolo in commento prevede, altresì, che il “*Reddito di Emergenza*” sia riconosciuto, per le mensilità di **novembre e dicembre 2020**, per una singola quota pari ad euro 400, ai sensi dell'art. 82, comma 5 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai nuclei familiari in possesso, congiuntamente, dei requisiti di seguito indicati:

- a) il reddito familiare, nel mese di **settembre 2020**, deve essere inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5⁽²⁾, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo) del presente decreto-legge);
- c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere **a)** (residenza in Italia del componente il nucleo familiare richiedente), **c)** (il valore del patrimonio familiare, relativamente all'anno 2019, deve essere inferiore alla soglia di 10.000 euro, incrementata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 20.000 euro e **d)** (un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000), 2-bis⁽³⁾ e 3⁽⁴⁾, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Anche in tale evenienza la domanda per la quota di “Reddito di emergenza” deve essere presentata all'I.n.p.s. entro il prossimo **30 novembre 2020**, avvalendosi dei modelli predisposti dall'istituto.

Art. 15 -Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.

Ai sensi dell'art. 15 è prevista, in favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo, dei lavoratori intermittenti, dei veditori porta a porta e dei prestatori d'opera, già beneficiari

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

⁽²⁾ “Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE”.

⁽³⁾ “Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014”.

⁽⁴⁾ “Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
- c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge”.



dell'indennità di cui all'art. 9⁽⁵⁾ del decreto legge n. 104/2020 (*Legge 13 ottobre 2020, n. 126*), un'indennità una **tantum di 1.000€**.

(⁵) Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

3. I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- b) titolari di pensione.

4. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni, è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

7. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.



Nello specifico:

1. ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo, degli stabilimenti balneari ed ai lavoratori in somministrazione (presso imprese utilizzatrici operanti nel settore turistico e termale,) tale indennità viene riconosciuta nel caso i medesimi **abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno **30 giornate** nel medesimo periodo. Gli stessi non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né percettori di Naspi alla data del 29 ottobre 2020.
2. L'indennità una tantum di 1.000€ viene erogata, altresì, ai lavoratori dipendenti ed autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, **abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il rapporto di lavoro**, nei seguenti casi:
 - lavoratori dipendenti stagionali (appartenenti a settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti balneari) che tra il periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro e abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate;
 - lavoratori intermittenti che nel periodo medesimo abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative;
 - lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di una collaborazione occasionale autonoma e che non abbiano un contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020. I medesimi lavoratori, con riferimento a tali contratti, devono essere già iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020, con l'accredito di una mensilità di contribuzione;
 - gli incaricati delle vendite a domicilio.

Gli stessi beneficiari, al momento della presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salvo si tratti di un contratto di lavoro intermittente o di un trattamento pensionistico.

3. La stessa indennità è estesa, inoltre, anche ai lavoratori a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti balneari con rapporti di lavoro instaurati tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, di durata pari almeno a 30 giornate. Gli stessi beneficiari al momento della presentazione della domanda non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o di un trattamento pensionistico.
4. Infine, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro e non siano titolari di pensione ed ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi, da cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro, e non siano titolari di pensione, è riconosciuta la medesima indennità pari a 1.000 euro.

Tali indennità sono riconosciute previa presentazione delle relative domande all'I.n.p.s. entro il 30 novembre 2020, su apposita modulistica che sarà a breve messa a disposizione da parte dello stesso Istituto di previdenza.

Anche in tale evenienza, le indennità in esame non sono tra loro cumulabili; le medesime non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del DPR n. 917/1986 e sono erogate nel limite delle risorse disponibili.

8. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, pari a 680 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114”.



Art. 16 - Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Al fine di tutelare il tessuto produttivo ed occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'I.n.a.i.l., per la quota **a carico dei datori di lavoro**, per la mensilità relativa a novembre 2020, la cui scadenza ordinaria sarebbe il 16 dicembre 2020.

L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

L'esonero è riconosciuto anche gli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

Per i contribuenti iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari a 1/12 della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.

Per i datori di lavoro, per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre 2020, da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.

Ai sensi del comma 6, dell'articolo in commento, l'I.n.p.s. verifica che le attività svolte dai citati contribuenti rientrino nelle attività identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui si è detto sopra.

Art. 17 - Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Per il mese di **novembre 2020**, è erogata un'indennità **pari a 800 euro**, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato italiano paralimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 67, comma 1, lettera m)⁽⁶⁾, D.P.R. n. 917/1986, i quali, in conseguenza dell'emergenza COVID-19, hanno **cessato, ridotto o sospeso** la loro attività.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni emergenziali COVID-19.

Le domande degli interessati sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica.

(6) Art. 67 - Redditi diversi

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

...

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.



Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'articolo 96, D.L. 18/2020, ovvero all'articolo 98, D.L. 34/2020, e di cui all'articolo 12, decreto legge n. 104/2020 (*Legge 13 ottobre 2020, n. 126*), l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute Spa, senza necessità di ulteriore domanda o accertamenti, anche per il mese di novembre 2020.

Art. 18 - Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

L'art. 18 del provvedimento in esame prevede la possibilità di eseguire tamponi antigenici rapidi, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alle indagini di cui sopra sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 22 - Scuole e misure per le famiglie

Con l'art. 22 vengono introdotte modifiche all'art. 21-bis del decreto legge n. 104/2020 (*Legge 13 ottobre 2020, n. 126*); più precisamente, **i genitori di figli conviventi in quarantena obbligatoria minori di 16 anni di età**, e non più solo i genitori di minore di anni 14, possono avvalersi della modalità agile di svolgimento dell'attività lavorativa, oppure di specifico congedo.

Conseguentemente, un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile:

- per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della **quarantena** del figlio convivente **minore di anni 16**, disposta dal dipartimento di prevenzione dell'Asl territorialmente competente, a seguito di **contatto** verificatosi all'interno del **plesso scolastico**, ovvero nell'ambito dello **svolgimento di attività sportive** di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;
- nel caso in cui sia stata **disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio** convivente minore di anni 16 (il caso della sospensione dell'attività didattica non era prima prevista).

E' altresì possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa alla misura sopra evidenziata, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni 14, disposta dal dipartimento di prevenzione dell'Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. A tale riguardo, è riconosciuta, in luogo della retribuzione, **un'indennità pari al 50%** della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs n. 151/2001 (dunque, come per il congedo di maternità) nel caso di figli minori ad anni 14.

Diversamente, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o percezione dell'indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.



Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegato:

Il testo completo del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 è disponibile in allegato alla Circolare dello scrivente Ufficio prot. RNS L139 – del 30 ottobre 2020.